



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/19 del 9.11.2021

**PIANO DI CONTROLLO FINALIZZATO ALL'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLE AZIENDE SUINICOLE
DELLA REGIONE SARDEGNA**

1. PREMESSA

La normativa comunitaria sulla malattia di Aujeszky non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, determinando pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti con conseguenti gravi danni economici.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica sanitaria di indennità, le Regioni italiane del nord a prevalente vocazione suinicola, si sono da tempo attivate per ottenere analoga qualifica, onde evitare significative penalizzazioni economiche.

Per quanto sopra si rende necessario, al fine di tutelare le attività commerciali degli allevamenti regionali, attuare anche nella Regione Sardegna un percorso di eradicazione che, conformemente alla Decisione 2008/185/CE, permetta l'acquisizione di indennità del territorio regionale dalla malattia di Aujeszky.

Il Decreto Ministeriale 01/04/1997, modificato successivamente dai D.M. 30/12/2010 e D.M. 04/08/2011, ha disposto il piano nazionale di controllo della malattia. L'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali non ha determinato, tuttavia, negli ultimi anni una sensibile diminuzione della prevalenza annuale di aziende risultate positive agli accertamenti diagnostici, come viene evidenziato dalla Figura 1 e Tabelle 1 e 2. Al riguardo si rileva che la prevalenza annuale di aziende positive, seppur al di sotto del 10%, nella media degli anni considerati è pari al 7,26% e si è mantenuta quasi costante negli ultimi anni. Va al riguardo evidenziato che gli sforzi protratti nell'ambito del Piano di eradicazione della peste suina africana (PSA) al fine di conseguire l'obiettivo sovraordinato dell'eradicazione della PSA dal territorio regionale e le relative limitazioni alle movimentazioni di animali, finora in vigore, non hanno consentito di affrontare in maniera determinante la relativa attività di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Sardegna.

In proposito occorre fare presente alcune peculiarità del contesto suinicolo regionale. In base ai dati registrati in BDN-Anagrafe suina al 05/09/2020, il numero di strutture zootecniche con allevamenti suini registrate nella Regione Sardegna risultava di 13.083 aziende aperte per un totale di complessivi 14.290 allevamenti suini di cui 13.640 con almeno 1 capo presente. Il patrimonio regionale di suini riferito alla stessa data, calcolato in base alle ultime consistenze registrate in BDN, è risultato di 184.968 capi di cui 79.772 (il 43% del totale dei capi censiti) riproduttori.

Considerando l'orientamento produttivo, tra gli allevamenti con capi presenti il 98,2% degli allevamenti (13.383 allevamenti totali) sono registrati come allevamenti da riproduzione, il 1,4 % come allevamenti familiari e il 0,4% come allevamenti da ingrasso. La Regione Sardegna è la Regione Italiana (dati BDN al 30.06.2020) in cui, se si escludono gli allevamenti familiari, sono censiti la maggior parte di allevamenti suini tra quelli presenti in ambito nazionale (13.977 allevamenti a fronte di 31.997 allevamenti totali in ambito nazionale (il 43,8%). Seppur a fronte del gran numero di allevamenti il numero di animali allevati è comunque limitato rispetto al totale nazionale ed è risultato del 2,04%. Va tuttavia rilevato riguardo agli allevamenti da riproduzione che, circa il 75% degli stessi ha una consistenza fino a 4 riproduttori. Questi ultimi allevamenti, tipici della Regione Sardegna, producono lattonzoli che vengono movimentati esclusivamente verso il macello o sono destinati, in gran parte, per l'autoconsumo in ambito familiare (tradizionale produzione del "porcetto sardo").



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli allevamenti da riproduzione presenti sul territorio regionale risultano generalmente a basso turnover ed i riproduttori sono allevati prevalentemente per la produzione di suinetti destinati al macello o per autoconsumo familiare nei limiti numerici stabiliti al riguardo dalle Determinazioni del Responsabile dell'UdP nel "secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine".

Sulla base dei dati delle movimentazioni registrate in BDN negli ultimi 5 anni emerge che appena circa il 3% delle aziende effettuano movimentazioni da vita verso altre strutture, la maggior parte delle strutture, come si è detto, effettua quasi esclusivamente movimentazioni di animali verso il macello o destina i capi all'autoconsumo in ambito familiare. Va inoltre rilevato in proposito che l'uscita di suini dalla Regione è proibita dall'attuale assetto normativo e pertanto tutte le movimentazioni avvengono esclusivamente in ambito regionale. Inoltre, la Regione Sardegna risulta poco interessata da circuiti commerciali di animali da vita in ingresso da altre Regioni Italiane. Appare importante evidenziare un'altra caratteristica della Sardegna, ossia la scarsissima frequenza di vendita dei riproduttori da vita. Da una estrazione di dati dalla BDN sulle movimentazioni degli ultimi 3 anni, è stato selezionato il gruppo di allevamenti che nel quinquennio hanno venduto più di tre riproduttori. E' risultato che, delle 130 aziende con attribuzione della qualifica di indenne per Aujeszky, solo 79 sono state interessate da vendita di animali con 51 aziende che non sono state interessate da movimentazioni da vita. I numeri assoluti dimostrano pertanto la scarsa attitudine a vendere da vita atteso che risultano soltanto 13.665 animali venduti nel triennio a fronte di 79.933 riproduttori censiti.

Tabella 1: numero di aziende e capi testati in Regione Sardegna nel periodo 2015- 2019.

Anno	Tipologia allev.	N allev.	N capi*	N allev. Testati	N allev. pos.	% allev. Pos.	N capi testati	N capi pos.	% capi pos.
2015	RCA	915	22109	127	11	8,66	4405	113	2,57
	RCC	16107	140272	6749	486	7,20	52933	2756	5,21
	ING	75	1747	23	2	8,70	470	11	2,34
	FAM	397	815	205	4	1,95	949	34	3,58
	CG,SS,ST	3	34	1	0	0,00	34	0	0,00
2016	RCA	896	26729	99	8	8,08	3709	44	1,19
	RCC	15901	139171	3537	320	9,05	33992	2263	6,66
	ING	66	1756	12	0	0,00	276	0	0,00
	FAM	360	734	63	4	6,35	437	35	8,01
	CG,SS,ST	3	3	1	0	0,00	3	0	0,00
2017	RCA	361	12294	116	6	5,17	3753	77	2,05
	RCC	15571	159905	4004	290	7,24	38264	2057	5,38
	ING	43	2007	16	0	0,00	259	0	0,00
	FAM	332	675	72	6	8,33	415	31	7,47
	CG,SS,ST	6	248	1	0	0,00	56	0	0,00
2018	RCA	445	15104	115	7	6,09	4300	76	1,77
	RCC	15125	158574	3892	240	6,17	36331	1771	4,87
	ING	65	1722	16	0	0,00	203	0	0,00
	FAM	313	537	71	1	1,41	265	1	0,38
	CG,SS,ST	3	248	0	0	0,00	0	0	0,00
2019	RCA	157	11903	101	4	3,96	4376	31	0,71
	RCC	14133	165855	2524	184	7,29	25387	1465	5,77
	ING	44	2705	10	1	10,00	272	1	0,37
	FAM	264	445	55	0	0,00	216	0	0,00
	CG,SS,S	3	251	2	0	0,00	62	0	0,00

RCA: riproduzione a ciclo aperto; RCC: riproduzione a ciclo chiuso; ING: ingrasso; FAM: familiare; CG,SS,ST: Centri genetici, Stabulari, Stalle di sosta.




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella 2 Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Regione Sardegna per malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019

Anni	Aziende positive	Prevalenza grezza aziendale (%)	Capi positivi	Prevalenza grezza di capi (%)
2015	503/7.105	7,08	2.914/58.791	4,96
2016	332/3.712	8,94	2.342/38.417	6,1
2017	302/4.209	7,17	2.165/42.747	5,06
2018	248/4.094	6,06	1.848/41.099	4,49
2019	189/2.692	7,02	1.497/30.313	4,93

Figura 1: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Regione Sardegna per malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. OBIETTIVI

Il presente piano è finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky (MA) dal territorio della Regione Sardegna e al conseguente riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della decisione 2008/185/CE.

Nello specifico, il programma prevede:

- la verifica e il monitoraggio della presenza e della circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Sardegna;
- l'aumento della percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da MA, attraverso il risanamento delle aziende infette;
- protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e successive modifiche e del D.L.vo 200/2010. In particolare:

veterinario Azienda ASL referente del programma: veterinario dell'Azienda ASL individuato dal Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda ASL, il cui nominativo deve essere comunicato al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, cui compete di coordinare, monitorare, verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky, anche a livello di singola area distrettuale e la corretta registrazione dei dati in BDN.

veterinario responsabile del programma: veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale, alle misure di biosicurezza (**allegato 6**) e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 1**), al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda territorialmente competente.

allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione. Si distinguono diversi tipi di allevamento da riproduzione: - a ciclo aperto (un allevamento in cui sono presenti riproduttori e i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello) – a ciclo chiuso (allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione). Si sottolinea che la maggior parte degli allevamenti da riproduzione registrati nella Regione Sardegna ha una consistenza fino a massimo 4 riproduttori. Tali strutture non hanno in generale uno scopo commerciale, non movimentano animali verso altri allevamenti ma quasi esclusivamente destinano i capi alla macellazione per l'autoconsumo in ambito familiare.

allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: ciclo completo (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); svezzamento, magronaggio, finissaggio (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fasi di accrescimento);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

allevamento familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 capi destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti.

stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello.

UDCR Aujeszky: si intende il gruppo di esperti di allevamento suino, identificati dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, che sovrintende al raggiungimento dell'indennità, decide le strategie necessarie a conseguire il risanamento a seguito della preventiva indagine epidemiologica conoscitiva.

3.2 Con riferimento allo stato sanitario acquisito, ai sensi del presente piano e conformemente a quanto indicato in SANAN, gli allevamenti/aziende vengono classificati in BDN come:

- **Nessuna qualifica registrata in BDN:** azienda con stato sanitario sconosciuto per la quale non sono disponibili dati sufficienti per l'attribuzione di qualifica.
- **Azienda indenne:** azienda che è stata sottoposta a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito negativo e in cui gli animali sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come previsto dal programma.
- **Azienda non indenne – ultimo controllo positivo:** azienda che non ha ancora acquisito la qualifica nella quale all'ultimo controllo sierologico è riscontrato almeno un capo sieropositivo per la glicoproteina E (gE).
- **Azienda non indenne – ultimo controllo negativo:** azienda che non ha ancora acquisito la qualifica nella quale all'ultimo controllo sierologico non sono stati riscontrati capi sieropositivi per la glicoproteina E (gE).
- **Azienda Indenne – qualifica sospesa:** allevamento con qualifica sospesa come stabilito al punto 7 del presente Piano.
- **Azienda non indenne – qualifica revocata:** allevamento con qualifica revocata come stabilito al punto 7 del presente Piano.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Sardegna. La mappa sottostante (figura 2) mostra la distribuzione, per tipologia, degli allevamenti di suini in Regione Sardegna nell'anno 2020 (aggiornamento al 17.06.2020).

Sulla base delle pregresse considerazioni inerenti il comparto suinicolo regionale, caratterizzato da numerosi allevamenti con consistenze limitate che non movimentano animali verso altri allevamenti, considerata altresì la prevalenza rilevata negli anni, sempre inferiore al 10 % e costante nel tempo, si ritiene che si debbano prima differenziare le attività da svolgere sulla base della realtà regionale. Occorre considerare la difficoltà di applicare un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale sugli allevamenti i cui animali sono destinati esclusivamente alla macellazione per autoconsumo in ambito familiare.

Al riguardo appare estremamente opportuno valutare di procedere ad un rapido e diretto risanamento, nonché al mantenimento di una condizione di negatività alla malattia per le strutture non positive/infette che non movimentano da vita, senza ricorrere prima all'effettuazione di costosi programmi di vaccinazione. Ciò stante



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

oltretutto il fatto che con abbassamento importante dell'attuale prevalenza risulterebbe più vantaggioso vietare da subito la vaccinazione ed attuare una profilassi esclusivamente sanitaria. In tutti gli allevamenti dovranno pertanto essere effettuati periodici controlli e applicate idonee misure di biosicurezza in linea con quanto già stabilito nell'ambito del Piano regionale di eradicazione da PSA.

Si distinguono le seguenti attività in base alla tipologia produttiva dell'allevamento:

1) Attività negli allevamenti da riproduzione che movimentano capi per vita e in allevamenti da ingrasso commerciali (ad eccezione degli allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto e inviano capi esclusivamente al macello)

Tutti gli allevamenti da riproduzione che movimentano capi per vita e allevamenti da ingrasso commerciale devono ottenere e mantenere annualmente la qualifica di allevamento indenne applicando un programma vaccinale in linea con il piano nazionale (obbligo di vaccinazione). Per quanto riguarda la vaccinazione, l'eventuale divieto potrà essere introdotto con gradualità sulla base della situazione epidemiologica regionale, le qualifiche conseguite dalle aziende suinicole e il livello di rischio associato alle diverse aree (ambiti territoriali ASL o Province). Dalle aziende indenni è consentita la movimentazione di animali verso altre aziende di pari qualifica, verso aziende/allevamenti di cui ai successivi punti 2 e 3 che applicano il programma vaccinale e la movimentazione esclusivamente di animali non vaccinati (capi con età inferiore a 90 giorni) verso aziende/allevamenti di cui ai punti 2 e 3 per le quali non è obbligatoria l'applicazione del programma vaccinale. Eventuali capi vaccinati potranno essere movimentati verso aziende/allevamenti che non applicano la vaccinazione e che non possono garantire una netta separazione tra animali vaccinati e non vaccinati esclusivamente qualora gli stessi animali oggetto di movimentazione siano stati sottoposti con esito favorevole a controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E non oltre 15 giorni antecedenti la movimentazione.

2) Attività negli allevamenti da riproduzione che movimentano capi esclusivamente verso il macello e negli allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto e inviano capi esclusivamente al macello.

L' applicazione del programma vaccinale non è obbligatoria salvo che per gli allevamenti sieropositivi/infetti. Gli allevamenti che non applicano il programma vaccinale non potranno detenere (fatte salve le condizioni indicate di seguito) animali vaccinati e dovranno comunque ottenere e mantenere annualmente la qualifica di "Non indenne – ultimo controllo negativo" ed essere sottoposti a controlli sierologici in analogia con quelli previsti (in quantità e frequenza) per gli allevamenti indenni al fine di dimostrare la condizione di negatività. Tali allevamenti potranno ottenere la qualifica di Indenne (senza vaccinazione) se a seguito di tutti i controlli effettuati abbiano mantenuto la qualifica di "non indenne ultimo controllo negativo" per tre anni consecutivi. Fatta eccezione per i nuovi capi provenienti da rimonta interna all'azienda, eventuali nuovi capi potranno essere introdotti esclusivamente dagli allevamenti indenni di cui al punto 1. Nelle aziende/allevamenti che non applicano il programma vaccinale e non possono garantire una netta separazione tra animali vaccinati e non vaccinati, l'introduzione di animali vaccinati (capi con età superiore a 90 giorni) può essere consentita esclusivamente qualora gli animali oggetto di movimentazione siano stati sottoposti con esito favorevole a controllo sierologico, presso l'azienda di origine, per gli anticorpi verso la glicoproteina E non oltre 15 giorni antecedenti la movimentazione stessa. Inoltre, sessanta giorni dopo l'arrivo degli animali all'allevamento di destinazione, dovrà essere eseguito, con esito favorevole, un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento. In caso di esito sfavorevole si rendono obbligatori per l'azienda l'applicazione dei provvedimenti di cui al capitolo 10 e in particolare l'applicazione del programma vaccinale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3) Attività negli allevamenti da riproduzione fino a 4 riproduttori che non movimentano animali e in allevamenti familiari.

L' applicazione del programma vaccinale non è obbligatoria fatto salvo che per gli allevamenti che risulteranno sieropositivi/infetti; per questi sarà consentito in alternativa al programma vaccinale la macellazione immediata, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito, di tutti i capi presenti nell'allevamento e il conseguente ripopolamento. Tutti gli allevamenti fino a 4 riproduttori che non movimentano e gli allevamenti familiari che non applicano il programma vaccinale non potranno detenere (fatte salve le condizioni indicate di seguito) animali vaccinati e dovranno comunque ottenere e mantenere annualmente la qualifica di "Non indenne – ultimo controllo negativo" e sottoporre a controllo sierologico tutti i capi macellati (capi macellati con età > 3 mesi). Inoltre, annualmente verranno controllate sui diversi ambiti territoriali un numero di aziende, individuate con metodo random, tale da assicurare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%. In tali allevamenti dovrà essere effettuato un accertamento sierologico su tutti i suini presenti. Tali allevamenti potranno ottenere la qualifica di Indenne (senza vaccinazione) in base alle risultanze favorevoli dei controlli nel territorio di appartenenza e a patto che per tre anni consecutivi abbiano mantenuto la qualifica di non indenne negativo. Fatta eccezione per i nuovi capi provenienti da rimonta interna all'azienda, eventuali nuovi capi potranno essere introdotti esclusivamente dagli allevamenti indenni di cui al punto 1.

Nelle aziende/allevamenti che non applicano il programma vaccinale e non possono garantire una netta separazione tra animali vaccinati e non vaccinati, l'introduzione di animali vaccinati (capi con età superiore a 90 giorni) può essere consentita esclusivamente qualora gli animali oggetto di movimentazione siano stati sottoposti con esito favorevole a controllo sierologico, presso l'azienda di origine, per gli anticorpi verso la glicoproteina E non oltre 15 giorni antecedenti la movimentazione stessa. Inoltre, sessanta giorni dopo l'arrivo degli animali all'allevamento di destinazione, dovrà essere eseguito, con esito favorevole, un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su tutti i capi presenti. In caso di esito sfavorevole si rendono obbligatori per l'azienda l'applicazione dei provvedimenti di cui al capitolo 11 ovvero in particolare l'applicazione del programma vaccinale o in alternativa la macellazione, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito, di tutti i capi presenti nell'allevamento.


4) Verifica delle attività e definizione delle strategie.

Il gruppo di esperti in capo all' UDCR Aujesky sulla base dell'andamento dei controlli e della situazione epidemiologica definisce per ogni ambito territoriale le strategie più opportune al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FIGURA 2. Distribuzione, per tipologia, degli allevamenti di suini in Regione Sardegna nell'anno 2020 (aggiornamento al 17.06.2020).





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE PRODUTTIVE

5.1 ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive che devono acquisire obbligatoriamente la qualifica	a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale (allegato 4); b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni; c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi; d) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati;
Allevamenti da riproduzione con numero ≥ 5 riproduttori (In Sardegna vale obbligatoriamente per gli allevamenti da riproduzioni con più di 4 riproduttori presenti che sono interessati alla vendita per vita di animali)	e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti con età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento. Oppure un accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)
Allevamento da ingrasso	f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento. <u>Oppure un accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)</u>
Svezzamento (sito 2)	g) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5.2 ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AZIENDA NON INDENNE NEGATIVA (Per allevamenti da riproduzione che movimentano capi esclusivamente verso il macello, per gli allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto e inviano capi esclusivamente al macello e per allevamenti da riproduzione fino a 4 riproduttori che non movimentano animali e per allevamenti familiari).

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI AZIENDA NON INDENNE NEGATIVA
Allevamento da Riproduzione con consistenza => di 5 riproduttori che movimentano capi esclusivamente al macello (allevamenti non interessati alla vendita di animali per vita)	a) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni; b) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi; c) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati; d) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 10% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'azienda. <u>Oppure un accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)</u>
Allevamento da ingrasso	a) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni; b) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi; c) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati; d) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento. <u>Oppure un accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)</u>
Allevamento da Riproduzione fino a 4 riproduttori che non movimentano animali Allevamento familiare	a) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni; b) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi; c) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati; d) tutti i suini macellati con età superiore a 3 mesi sono sottoposti a controllo sierologico con esito favorevole

Le stalle di sosta devono introdurre **esclusivamente** animali provenienti da allevamenti indenni da MA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE PRODUTTIVE

6.1 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive che devono acquisire obbligatoriamente la qualifica	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica di cui al paragrafo 5.1.
Allevamenti da riproduzione con numero ≥ 5 riproduttori (In Sardegna vale obbligatoriamente per gli allevamenti da riproduzioni con più di 4 riproduttori presenti che sono interessati alla vendita per vita di animali)	b) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 10% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'azienda. <u>Oppure un accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)</u>
Allevamento da ingrasso	c) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento <u>Oppure un accertamento sierologico annuale su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)</u>
Svezzamento (sito 2)	d) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6.2 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI AZIENDA NON INDENNE NEGATIVA (Per allevamenti da riproduzione che movimentano capi esclusivamente verso il macello, per gli allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto e inviano capi esclusivamente al macello e per allevamenti da riproduzione fino a 4 riproduttori che non movimentano animali e per allevamenti familiari).

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI AZIENDA NON INDENNE NEGATIVA
Allevamento da Riproduzione con consistenza => di 5 riproduttori che movimentano capi esclusivamente al macello (allevamenti non interessati alla vendita di animali per vita)	<p>a) risultano per tale tipologia produttiva soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica di cui al paragrafo 5.2;</p> <p>b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età uguale o superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, (allegato 2)) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento. <u>Oppure un accertamento sierologico annuale su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)</u></p>
Allevamento da ingrasso	<p>a) risultano per tale tipologia produttiva soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica di cui al paragrafo 5.2;</p> <p>b) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento. <u>Oppure un accertamento sierologico annuale su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2)</u></p>
Allevamento da Riproduzione fino a 4 riproduttori che non movimentano animali Allevamento familiare	<p>a) risultano soddisfatte per tale tipologia le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica di cui al paragrafo 5.2</p> <p>b) tutti i suini macellati con età superiore a 3 mesi continuano ad essere sottoposti a controllo sierologico con esito favorevole e non è stata rilevata positività a seguito di eventuali controlli a campione</p>

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione secondo le indicazioni inserite nel capitolo 13.

Al fine di verificare la situazione epidemiologica negli allevamenti da riproduzione fino a 4 capi che non movimentano animali e in quelli familiari ogni anno in aggiunta ai controlli effettuati sui capi macellati verranno controllate nei diversi ambiti territoriali un numero di aziende, individuate con metodo random e con il supporto dell'OEVR, tale da assicurare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%. In tali allevamenti dovrà essere effettuato un accertamento sierologico su tutti i suini presenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per le aziende da riproduzione fino a 4 riproduttori che non movimentano animali e per le aziende familiari la data di attribuzione o di conferma della qualifica deve essere aggiornata in BDN al 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'esito favorevole dei controlli effettuati nell'anno su tutti i capi macellati. Inoltre, nel caso di allevamenti sottoposti anche a controlli a campione la qualifica dovrà essere aggiornata anche alla data del sopralluogo in azienda.

7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

a) La qualifica di azienda indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo in allevamento o al macello;
- più animali sieropositivi al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da un allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto.

b) La qualifica di azienda indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo;
- riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso che non effettua il tutto pieno/tutto vuoto;
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA confermate da esami di laboratorio;
- introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o con qualifica scaduta;
- mancato rispetto del programma vaccinale.

8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso che non effettuano il tutto pieno tutto vuoto con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**) eseguito in allevamento dopo la terza vaccinazione.

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE

1) Allevamenti da riproduzione

Il proprietario dell'azienda concorda con il Servizio veterinario competente per territorio un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario della ASL

Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori;
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi;
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi;
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione in vincolo sanitario dei suini:

verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali;
- spostamento dei suini in vincolo sanitario;
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da azienda non indenne per malattia di Aujeszky*";
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nelle 48 ore precedenti l'invio (Mod. IV informatizzato).

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non indenni o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività. Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni o con stato sanitario sconosciuto.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" comporta il divieto di spostamento di suini.

2) Allevamenti da ingrasso

Il proprietario dell'azienda deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario della ASL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi;
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni;
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione;
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in azienda, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%).

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione esclusivamente verso il macello alle seguenti condizioni: - dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali - validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky".

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone positivo. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non indenni o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività. Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni o con stato sanitario sconosciuto.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" comporta il divieto di spostamento di suini.

10. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A POSITIVITÀ IN ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE CHE MOVIMENTANO CAPI ESCLUSIVAMENTE VERSO IL MACELLO E NEGLI ALLEVAMENTI DA INGRASSO CON CONSISTENZA MEDIA PER CICLO UGUALE O INFERIORE A 30 CAPI CHE EFFETTUANO IL TUTTO PIENO/TUTTO VUOTO E INVIANO CAPI ESCLUSIVAMENTE AL MACELLO

L'azienda acquisirà la qualifica di Azienda non indenne positiva all'ultimo controllo che dovrà essere immediatamente registrata in BDN.

In caso di singola positività la qualifica di allevamento non indenne ultimo controllo negativo può essere ripristinata solo se subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo (da effettuarsi entro 10 giorni dal rilievo di positività) viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

animali (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

In caso di più positività si applicano i provvedimenti di cui al capitolo 9 e le aziende dovranno obbligatoriamente conseguire la qualifica di indenne da MA e applicare un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale.

Gli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non indenni o con stato sanitario sconosciuto saranno sottoposti agli stessi accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica in analogia a quelli previsti per gli allevamenti con riscontro di positività.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni o con stato sanitario sconosciuto.

11. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A POSITIVITÀ IN ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE FINO A 4 RIPRODUTTORI CHE NON MOVIMENTANO ANIMALI E IN ALLEVAMENTI FAMILIARI.

L'azienda acquisirà la qualifica di Azienda non indenne positiva all'ultimo controllo che dovrà essere immediatamente registrata in BDN.

Il proprietario dell'allevamento concorda con il Servizio veterinario competente per territorio le seguenti misure:

- abbattimento di tutti i capi presenti entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito e dopo disinfezione può introdurre suini provenienti solo da allevamenti indenni;

Nel caso il proprietario dell'allevamento decida di non riformare immediatamente tutti i capi, dovranno essere adottate le misure previste al capitolo 9 tra cui l'applicazione del programma vaccinale.

12. RIACQUISIZIONE QUALIFICA DOPO REVOCA

Le azioni per la riacquisizione della qualifica dopo la revoca sono esplicitate nel capitolo 9 "PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AZIENDA INDENNE".

13. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti da altri Piani.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione (in questo caso non può essere effettuato contestualmente il prelievo per altri Piani che vanno effettuati esclusivamente in allevamento).

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda di accompagnamento campioni (**allegato 3B o comunque scaricabile da SANAN**).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L'invio dei campioni all'IZS Sardegna deve essere scordato da scheda di accompagnamento campioni (**Allegato 3 A**) generata da SANAN.

La qualifica sanitaria nei confronti della malattia di Aujeszky deve essere puntualmente registrata e aggiornata in BDN a carico del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

14. CONTROLLI IN AZIENDA

I controlli in azienda sul rispetto del programma devono comprendere:

- a) la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza (**allegato 6**);
- b) il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita;
- c) la corretta applicazione dei protocolli vaccinali, quando previsti, attraverso la verifica documentale con eventuale controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Come previsto dal D.M. 1 aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale;
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale;
- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali (**allegato 5 modello 12** o relative informazioni su supporto informatico presenti nel sistema *Vetinfo*).

Il controllo sierologico per la verifica della corretta applicazione del piano vaccinale può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per malattia di Aujeszky e/o altri Piani, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primi dieci soggetti risultati gE negativi;
- negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti.

Interpretazione dei test sierologici:

- animale non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative;
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva;
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive.

Qualora i campioni testati per ricerca di anticorpi gB risultassero negativi con una % maggiore del 15%, saranno considerati un indicatore di non corretta applicazione del piano vaccinale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

15. COSTI

Obiettivo	Attività	Chi la fa	Chi la paga
Ottenimento qualifica	prelievo	ASL	ASL *
	analisi	IZS	IZS *
Mantenimento qualifica	prelievo	VETERINARIO RESPONSABILE DEL PROGRAMMA/ASL	PRIVATO/ ASL *
	analisi	IZS	IZS *
Sospensione o revoca qualifica	prelievo	ASL	PRIVATO
	analisi	IZS	IZS *

* Con specifico contributo regionale

16. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI

Viene attuato un programma di controllo nei cinghiali selvatici allo scopo di monitorare l'andamento della MA in questa popolazione. Il monitoraggio sanitario dei cinghiali selvatici sarà effettuato tramite sorveglianza attiva sui cinghiali abbattuti nel corso della stagione venatoria o tramite sorveglianza passiva, su tutti gli animali rinvenuti morti e conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

La numerosità campionaria prevista su base annuale per la sorveglianza attiva prevede una prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, ed è ripartita proporzionalmente su base provinciale. Tale attività di controllo dovrà essere eseguita contestualmente all'attività prevista nei cinghiali selvatici effettuata nell'ambito del Piano di eradicazione della peste suina africana. La ricerca di anticorpi nei confronti del virus della malattia di Aujeszky può essere eseguita tramite prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o contro la sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina E (ADV-gE). Relativamente alla sorveglianza passiva potranno inoltre essere eseguiti indagini di laboratorio su organi d'elezione.

17. VANTAGGI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio regionale comporterà un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini in Regione Sardegna legate non solo alla diminuzione dell'infezione specifica ma anche al decremento delle infezioni secondarie.

Inoltre l'aumento delle performance produttive e riproduttive determinerà un incremento economico del settore. Il beneficio economico sarà anche positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato in quanto renderà possibile la commercializzazione dei suini e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, aventi qualifica sanitaria elevata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

18. PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

19. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni;

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1982 "Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina";

Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Direttiva 1964/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e successive modifiche ed integrazioni;

Decisione 2008/185/CE della Commissione del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATI

Allegato 1: comunicazione del veterinario responsabile del Piano;

Allegato 2: tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%; tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%;

Allegato 3: schede accompagnamento campioni, da allevamento (3A) e da macello (3B);

Allegato 4: programmi ed interventi vaccinali;

Allegato 5: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12);

Allegato 6: misure di biosicurezza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1

Spett. Servizio Veterinario di Sanità Animale
AZIENDA ASL

Oggetto: comunicazione del Veterinario responsabile del Piano regionale di controllo della Malattia di Aujeszky

Il sottoscritto Cognome..... Nome.....

In qualità di Proprietario ☐ Detentore ☐ dell'allevamento (ragione sociale)

.....
Codice aziendale

Sito nel Comune di

Via/Località

Telefono e-mail

dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del

Dr..... iscrizione Albo della Provincia di

..... n.residente invia

..... e-mail.....

telefono.....C.F.....

Luogo..... li

l'Allevatore

.....

il Veterinario

.....



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2

Tabella 1. Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%.

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	Tutti
12	Tutti
13-14	Tutti
15-16	Tutti
17-18	Tutti
19-20	Tutti
21-23	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Tabella 2. Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

Tabella 3. Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%.

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 48	Tutti
49-50	48
51-100	78
101-150	95
151-200	105
201-250	113
251-300	118
301-350	122
351-500	129
501-600	132
601-800	136
801-1000	139
1001-10000	148



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 3A

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY**

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

REGIONE	PROVINCIA DI
AZIENDA USL	DISTRETTO
TEL	FAX EMAIL

PIANO MVS – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accREDITamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accREDITamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accREDITata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod. az. destinazione.....)	[6]
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod.az. origine	[7]
A seguito di positività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
Riacquisizione dell'accREDITamento	
1° prelievo Riacquisizione dell'accREDITamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
2° prelievo Riacquisizione dell'accREDITamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]

(*) Indicare il codice dell'azienda focolaio

PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accREDITamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accREDITamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) _ _ _ _ _ _ _	
Denominazione dell'allevamento	
Provincia	Comune
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella): [RCA] Riproduzione ciclo aperto [RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso [SS] Stalla di Sosta [IN] Ingrassio [AU] Familiare [CG] Centro Genetico N. riproduttori presenti N. suini presenti 	
Data prelievo dei campioni	Tipo campioni prelevati: [] SANGUE n. [] FECI n. [] EPITELIO n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

<input type="checkbox"/> Malattia vescicolare suino <input type="checkbox"/> Peste suina classica <input type="checkbox"/> Malattia di Aujeszky
<input type="checkbox"/> Altro _____

(1) In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento

Identificazione dei suini campionati in allevamento

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto**

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato3B

**PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI – MACELLO**

REGIONE SARDEGNA	PROVINCIA DI _____
AZIENDA USL _____	DISTRETTO _____
TEL _____	FAX _____ EMAIL _____

PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo [A1] Controllo per mantenimento qualifica [A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo [A2] Controllo per verifica stato vaccinale [M5]
Monitoraggio sierologico annuale [M3] Altro [S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI


Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) _ _ _ _ _ _ _
Denominazione dell'allevamento _____
Provincia _____ Comune _____
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella)
[RCA] Riproduzione ciclo aperto [RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso [SS] Stalla di Sosta
[IN] Ingrasso [AU] Familiare [CG] Centro Genetico
N. riproduttori presenti _____ N. suini presenti _____
AZIENDA USL di competenza per l'allevamento (invio esiti) _____
Indirizzo _____
Fax _____ email _____
Data prelievo dei campioni _____ Tipo campioni prelevati: <input type="checkbox"/> SANGUE n. _____
<input type="checkbox"/> FECl n. _____
<input type="checkbox"/> EPITELIO n. _____

MACELLO DI PRELIEVO CAMPIONI

Approval Number _____
Denominazione macello _____
Provincia _____ Comune _____

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

<input type="checkbox"/> Malattia di Aujeszky <input checked="" type="checkbox"/> gE <input type="checkbox"/> gB <input type="checkbox"/> Altro



Identificativo del suino	Categoría (2)	Identificativo del suino	Categoría (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

OSSERVAZIONI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 4

PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti “BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE”:

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.
8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni “a vuoto”.
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. Cambiare il più frequentemente possibile l'ago.
12. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

Norme generali

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 Maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

1. Allevamenti suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi).

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal “sito 2” al “sito 3”.

2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (**allegato 6**) che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario.

La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul modello IV di spedizione degli animali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 5

N° _____

MOD. N. 12-MA

SARDEGNA

SERVIZIO VETERINARIO

AZIENDA USL _____ COMUNE DI _____

DENUNCIA DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI

Presso _____ l'allevamento _____ (denominazione _____ e _____ timbro)

Codice Aziendale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Proprietario _____

Indirizzo: Via _____ n° _____ Comune _____ Prov. _____

SUINI VACCINATI					
Tipologia animali (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri ecc)	Tipo di intervento (1°vaccinazione, 2°vaccinazione, 3°vaccinazione,richiamo)	Età degli animali (mesi)	N.° capi vaccinati	CAPANNONE	BOX

Malattia per la quale è stata praticata l'immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

MALATTIA DI AUJESZKY

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) _____

Istituto produttore _____

Trattamento immunizzante eseguito: vaccinoprofilassi _____

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intradermico, intrapalpebrale ecc) ed esito relativo:

Data delle operazioni _____

Osservazioni _____

Data _____

IL VETERINARIO DENUNCIANTE

Al Servizio veterinario della Az.USL di _____

Bollo

Visto IL VETERINARIO UFFICIALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 6

MISURE DI BIOSICUREZZA

- Il presente provvedimento prevede requisiti di biosicurezza differenziati per orientamento produttivo e proporzionati alle capacità produttive degli allevamenti e pertanto tiene conto della suddivisione delle aziende suinicole secondo le seguenti classi di consistenza: - da 1 a 30 suini; - da 31 a 100 suini; - da 101 a 500 suini; - oltre 500 suini.
- Ai fini di una corretta classificazione, occorre tener conto che per “un suino” si deve intendere un riproduttore o un grasso o un certo numero di suini appartenenti ad altre categorie, il cui peso vivo complessivo sia equivalente ad un quintale.
- Laddove in un’azienda siano presenti più allevamenti i requisiti di biosicurezza richiesti riguardano l’intera unità epidemiologica e il numero dei capi considerato è pertanto quello complessivo e non dei singoli allevamenti.

PREREQUISITI

- Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.lgs 534/92, D.lgs 146/01, D.lgs 53/04).
- Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.
- Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini.
- Segnalare immediatamente al Servizio Veterinario eventuali sintomi riferibili a malattia di Aujeszky (starnuti, scolo nasale, dispnea e sviluppo di una grave tosse in tutti i soggetti colpiti, tremori, ipersalivazione, incoordinazione nei neonati e aborti nelle femmine gravide).
- Limitare l’uso dei farmaci immunosoppressori allo stretto necessario, prestando particolare attenzione all’utilizzo su animali sieropositivi.
- Per la fertilizzazione dei terreni utilizzare esclusivamente liquame con adeguato periodo di maturazione (almeno 40 giorni di stoccaggio); fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è buona prassi evitare lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è da evitare l’uso di liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA RIPRODUZIONE

- E' obbligatorio destinare alla riproduzione esclusivamente verri provenienti da allevamenti indenni.
- Deve essere utilizzato esclusivamente seme proveniente da centri di produzione autorizzati.
- Se praticata la monta naturale, utilizzare verri sieronegativi su scrofe sieronegative. Per le scrofe sieropositive deve essere utilizzato un verro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata la fecondazione artificiale.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA PRODUZIONE

- Deve essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori.
- Tra i diversi cicli devono essere eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto sanitario di almeno 7 giorni.
- Registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per settori).

ULTERIORI MISURE STRUTTURALI E GESTIONALI OBBLIGATORIE PER CLASSI DI CONSISTENZA

- Per quanto riguarda le ulteriori misure strutturali e gestionali si rimanda al relativo allegato e ai requisiti già previsti, distinti per classi di consistenza da 1 a 30 suini; - da 31 a 100 suini; - da 101 a 500 suini; - oltre 500 suini, nell'ambito del Piano di eradicazione della PSA.